



# COMUNE di POVOLETTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 27-04-2023

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023
---------	--

Oggi **ventisette** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
CASTENETTO GIULIANO	Presente	CASTENETTO GRAZIANO	Presente
MARCHINA PAOLO	Presente	DONATO DAVID	Presente
MACOR RUDI	Presente	MERLUZZI LORENZO	Presente
TRACOGNA BRUNA	Assente	VIDONI CHIARA	Presente
CECUTTI NICOLA	Presente	SIMEONI FEDERICO	Presente
TARNOLD MARA	Presente	CUSSIGH FERRUCCIO	Presente
GENIO CHANTAL	Presente	FLORAN CLAUDIO	Presente
ANTARES GIOVANNI	Presente	CORNELIO LUCA	Presente
BORGNOLO DONATELLA	Presente		

Presenti 16 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il  
SEGRETARIO COMUNALE RUSSI ROBERTO.

L'Assessore esterno SARA ALESSANDRO è Presente

L'Assessore esterno ROSSI LISA è Presente

Constatato legale il numero degli intervenuti, CASTENETTO GIULIANO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023</b>
----------------	--

In merito all'oggetto indicato, il relatore espone quanto segue:

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- i commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI e in particolare i commi da 641 a 669 e poi da 682 a 705, dettano la disciplina legislativa specifica della nuova tassa sui rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con la deliberazione n. 363 del 03.08.2021 l'ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**RICHIAMATO** l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**TENUTO CONTO** che nel territorio in cui opera il Comune, è presente e operante l'Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), in qualità di Ente di Governo ai sensi della D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente;

**PRESO ATTO** del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2023, allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO A), quale parte integrante e sostanziale, redatto dal soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, inviatici dall'Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), tramite Pec con comunicazione prot. 3833 del 04.04.2023, al fine della predisposizione delle delibere consiliari nei termini di legge;

**PRESO ATTO** che nella succitata comunicazione l'Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), ci comunica che il piano finanziario sarà oggetto di validazione nella seduta dell'Assemblea regionale d'Ambito AUSIR convocata per il giorno 21.04.2023;

RITENUTO di dover comunque procedere all'approvazione delle tariffe TARI 2023 sulla base del succitato piano finanziario, al fine del rispetto delle scadenze previste dalla legge;

VISTO inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 651 della Legge n. 147/2013, fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, il Comune, nella commisurazione delle tariffe TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), e che l'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prescrive che deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

VISTO che dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D. L. n. 248/2007;

DATO ATTO che l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

VISTO l'art. 1 comma 775 della L. n. 197/2022 che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023-2025;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15 del Decreto-legge n. 201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il Decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali, e che il Comune deve procedere adottando le specifiche procedure, ora dettate dal suddetto Decreto;

VISTO che l'art. 6 allegato A della deliberazione ARERA n. 363/2021 prevede che:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche avviene in continuità con i criteri di cui alla normativa precedente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale avvengono in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4 b del D.P.R. n. 158/1999;

RITENUTO di utilizzare coefficienti di adattamento KB per le utenze domestiche e coefficienti di adattamento KC e KD per le utenze domestiche nella misura minima;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 così come modificato da ultimo dall'art. 57-bis, comma 1, lett. a), D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 15 dispone che nelle more della revisione del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui

al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1.

CONSIDERATO che avvalersi della facoltà di derogare ai coefficienti indicati al DPR 158/1999 consente di mantenere le tariffe omogenee e di non penalizzare particolari categorie di utenze non domestiche;

RITENUTO quindi di fissare alcuni dei coefficienti in misura inferiore al valore minimo rispetto a quanto fissato dalle tabelle di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per non penalizzare particolari categorie di utenze non domestiche ed in particolare: categoria 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie), 24 (bar, caffè, pasticceria) e 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), che presentano ridotte dimensioni aziendali e modesto bacino di utenza prevalentemente locale, che presuppone una esigua produzione di rifiuti rispetto ai coefficienti previsti dal D.P.R. n. 158/1999, mantenendo quindi le tariffe in linea con quanto deliberato negli anni precedenti;

RITENUTO di stabilire, ai fini della commisurazione e determinazione della tariffa, la suddivisione dell'entrata tariffaria nella misura del 86,10% per le utenze domestiche (Td) e del 13,90% per quelle non domestiche (Tnd). La suddetta suddivisione è determinata rapportando in percentuale complessivamente arrotondata, la produzione annua delle utenze non domestiche (Qnd) e la produzione globale annua di rifiuti (QT), dove Qnd è determinato dalla somma dei prodotti ottenuti dalla moltiplicazione dei coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, non essendo il gestore del servizio rifiuti in grado di fornire una suddivisione analitica dei rifiuti prodotti fra utenze domestiche e non domestiche;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 660 della Legge n. 147 del 2013 in base al quale "Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

PRESO ATTO che con delibera consiliare n. 7 del 13 aprile 2022 si è stabilita l'esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge n. 147 del 2013, per quelle attività relative al commercio al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande che avessero deciso di aprire un'attività nuova o di sub-ingresso nel biennio 2022-2023;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato nella medesima seduta consiliare;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

### **PROPONE**

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI PRENDERE ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2023, allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO A), quale parte integrante e sostanziale, redatto dal soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, inviatici dall'Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), tramite Pec con comunicazione prot. n. 3833 del 04.04.2023, che sarà oggetto di

validazione da parte dell'Assemblea regionale d'Ambito AUSIR nella seduta convocata per il giorno 21.04.2023;

- 3) DI APPROVARE per l'anno 2023 le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO B), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 158/1999;
- 4) DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) DI PRENDERE ATTO dell'esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) prevista dalla delibera consiliare n. 7 del 13 aprile 2022, per quelle attività relative al commercio al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande che decideranno di aprire un'attività nuova o di subingresso nel biennio 2022/2023. Tale facoltà potrà essere esercitata dal contribuente, pena decadenza dal beneficio, mediante presentazione entro 60 giorni dalla Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA), di apposita istanza su modello predisposto dal Comune.  
L'ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso di superamento di detto limite, esse saranno proporzionalmente ridotte;
- 6) DI PRENDERE ATTO che, come previsto dal Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti approvato nella seduta odierna, le scadenze di versamento della TARI per l'anno 2023 sono:
  - 1<sup>a</sup> rata versamento il 16 giugno 2023;
  - 2<sup>a</sup> rata versamento il 16 dicembre 2023;
- 7) DI DARE ATTO che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2023;
- 8) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul Sito istituzionale del Comune e di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 e secondo le specifiche tecniche stabilite dal Decreto interministeriale 20 luglio 2021;
- 9) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L. R. 11 dicembre 2003 n. 21 e s.m.i.;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ATTESO CHE gli interventi dei Consiglieri sono inseriti a verbale per il tramite della registrazione elettromagnetica ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

- ILLUSTRARE il punto all'ordine del giorno il Sindaco.
- Il Consigliere Cussigh si auspica che il prossimo anno le utenze domestiche possano ottenere un risparmio.
- Non essendoci altri interventi si procede alla votazione.

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI:

- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso, dal Responsabile del servizio interessato, sulla proposta;

- il parere di regolarità contabile favorevole espresso, dal Responsabile del servizio finanziario, sulla proposta;

CON n. 16 voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

**DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON n. 16 voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

**DELIBERA**

- 2) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L. R. 11 dicembre 2003 n. 21 e s.m.i.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 sulla proposta numero 10 del 30-03-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023</b>
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO  
CASTENETTO GIULIANO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
RUSSI ROBERTO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## ALLEGATO F agg. 2023 - Bacino di gestione NET S.p.A.

	2023		
	POVOLETO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	51.609,48	-	51.609,48
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	68.039,22	-	68.039,22
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	122.139,45	-	122.139,45
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	144.772,04	1.900,66	146.672,71
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COEXP116,TV	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	35.075,27	61.959,47	97.034,74
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	10.522,58	18.587,84	29.110,42
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	78,39	-	78,39
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc	25,87	-	25,87
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTotV	- 8.892,83	469,15	9.361,98
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	36.711,89	36.711,89
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-
<b>ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>367.118,91</b>	<b>19.555,56</b>	<b>386.674,47</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	6.794,27	10.039,02	16.833,29
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	2.067,29	11.303,26	13.370,55
Costi generali di gestione CGG	24.638,37	15.995,77	40.634,14
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
Altri costi COAL	4.423,48	-	4.423,48
Costi comuni CC	31.129,14	27.299,03	58.428,17
Ammortamenti Amm	40.430,37	28.133,15	68.563,53
Accantonamenti Acc	5.983,82	24.244,35	30.228,17
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	24.244,35	24.244,35
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	5.983,82	-	5.983,82
Remunerazione del capitale investito netto R	33.653,95	-	33.653,95
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	3.105,87	-	3.105,87
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CKproprietari	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	83.174,01	52.377,50	135.551,51
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 COEXP116,TF	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 COEXP116,TF	21.333,80	-	21.333,80
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	3.623,29	473,07	3.150,22
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	14.605,45	14.605,45
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-
<b>ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>146.054,51</b>	<b>103.847,93</b>	<b>249.902,44</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>559.500</b>	<b>147.829</b>	<b>707.329</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>513.173</b>	<b>123.403</b>	<b>636.577</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>			
raccolta differenziata %	-	-	71%
qa-2 ton	-	-	2.339,08
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg	-	-	22,68
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	-	-	34,70
<b>Coefficiente di gradualità</b>			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1	-	-	-
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2	-	-	-
<b>Totale γ</b>	-	-	-
<b>Coefficiente di gradualità (1+ γ)</b>	-	-	<b>1,00</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>			
r <sub>pi</sub> a	0	0	1,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa	0	0	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa	0	0	1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa	0	0	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116	0	0	0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,60%</b>
<b>(1+p)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,0260</b>
<b>ΣTa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636.577</b>
<b>ΣTVa-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338.655</b>
<b>ΣTfa-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.269</b>
<b>ΣTa-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538.924</b>
<b>ΣTa/ ΣTa-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,1812</b>
<b>ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552.948</b>
<b>delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.629</b>
<b>TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>367.119</b>	<b>19.556</b>	<b>386.674</b>
<b>Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>146.055</b>	<b>103.848</b>	<b>249.902</b>
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>513.173</b>	<b>123.403</b>	<b>636.577</b>



## PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DEI COSTI

Costo parte fissa utenze domestiche	86,10%	€ 214.408
Costo parte variabile utenze domestiche	13,90%	€ 331.753
Costo parte fissa utenze non domestiche	86,10%	€ 34.727
Costo parte variabile utenze non domestiche	13,90%	€ 53.733

## RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Nr. Componenti	Tariffa parte fissa	Tariffa parte variabile
1	0,451	59,18
2	0,530	138,08
3	0,592	177,54
4	0,643	216,99
5	0,693	286,03
6	0,733	335,35

## RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Classi	Tipologia di attività	Tariffa parte fissa	Tariffa parte variabile
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,279	0,551
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,209	0,420
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,356	0,705
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,530	1,049
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,265	0,520
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,237	0,473
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,837	1,654
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,663	1,303
9	CASE DI CURA E RIPOSO	0,698	1,377
10	OSPEDALI	0,747	1,479
11	UFFICI E AGENZIE	0,747	1,474
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,384	0,755
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,691	1,368
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,774	1,524
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,419	0,826
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,760	1,494
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	0,760	1,503
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE. FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,572	1,135
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,760	1,503
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,265	0,525
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,384	0,755
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,886	3,834
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	3,384	6,678
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2,763	2,723
25	SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,409	2,778
26	PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,074	2,115
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	5,002	4,932
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,088	2,152
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	2,442	4,818
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0,726	1,437